

Child Protection Policy

Policy dell'organizzazione Co.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti per la protezione dell'infanzia nello svolgimento delle proprie attività

Sommario

TITOLO I – INTRODUZIONE.....	2
Art. 1 - Principi ispiratori.....	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 4 – Finalità	4
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 5 – Partecipazione e ascolto	4
Art. 6 – Consenso informato alla partecipazione alle attività.....	5
Art. 7 – Individuazione e minimizzazione del rischio	5
Art. 8 – Risultati accidentali	6
Art. 9 – Utilizzo di immagini.....	6
Art. 10 – Informazione e formazione.....	7
TITOLO III – BUONE PRATICHE	7
Art. 11 – Conduzione delle attività	7
Art. 12 – L'impegno dell'associazione	8

TITOLO I – INTRODUZIONE

L'organizzazione Co.P.E. – Cooperazione Paesi emergenti è impegnata a garantire la sicurezza dei bambini coinvolti nelle proprie attività in Italia e all'estero, riconoscendo la propria responsabilità nel proteggere, realizzare e promuovere il loro benessere. A tal fine, si impegna a garantire e mantenere i più alti standard giuridici, etici e morali applicabili in materia e di seguito descritti. oltre che a riconoscere che tutti i Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e Rappresentanti dell'organizzazione, così come quelli delle organizzazioni partner che entrano in contatto con i bambini, hanno un dovere fondamentale di cura nei loro confronti. L'organizzazione Co.P.E. condanna tutte le forme di abuso e violenza contro i bambini che possono essere perpetrate sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione e si impegna ad implementare un approccio sistemico che integri il benessere di tutte le personeminori di età nelle proprie attività.

Art. 1 - Principi ispiratori

L'organizzazione garantisce il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza coerentemente con la propria vision ed i propri valori, con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), con il General Comment No. 13 (2011) della UN Committee on the Rights of the Child, con la Keeping children Safe Coalition - Child Protection Standards, con la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950) e relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000) e con Costituzione della Repubblica Italiana. In ogni campo riguardante, direttamente o indirettamente, l'infanzia o l'adolescenza, l'organizzazione baserà la sua azione sul principio del preminente interesse della persona minore di età, sul divieto di discriminazione e sul diritto all'ascolto, basandosi sui seguenti principi:

- nessuna forma di violenza contro i bambini è giustificabile; ogni violenza contro i bambini può essere prevenuta;
- un approccio basato sui diritti dei bambini nella cura e protezione richiede un cambiamento di paradigma volto al rispetto ed alla promozione della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica dei bambini come individui portatori di diritti, piuttosto che percepirli principalmente come "vittime";
- il concetto di dignità richiede che ogni bambino sia riconosciuto, rispettato e protetto come titolare di diritti e come essere umano unico e prezioso, con una personalità individuale, bisogni, interessi e privacy distinti;
- i diritti dei bambini ad essere ascoltati ed a vedere le proprie opinioni tenute in debito conto devono essere rispettati sistematicamente in tutti i processi decisionali, e il loro empowerment e partecipazione dovrebbero essere centrali nelle strategie e nei programmi di cura e protezione;
- il diritto dei bambini di vedere considerato come prioritario il loro interesse superiore in tutte le questioni che li riguardano o li coinvolgono deve essere rispettato, soprattutto quando sono vittime di violenza, così come in tutte le misure di prevenzione.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini della presente *policy*, si intende per:

- a. **persona o soggetto minore di età:** ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni;
- b. **adolescente:** ogni essere umano di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- c. **benessere:** una condizione di equilibrio e di appagamento fisico, mentale, psicologico, emotivo esociale, accompagnata dalla percezione di sicurezza da parte delle persone minori di età;
- d. **consenso:** una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile;
- e. **consenso informato:** principio che legittima il coinvolgimento delle persone nelle ricerche scientifiche, e trova un espresso riconoscimento nella Dichiarazione di Helsinki (1964) e successivi emendamenti;
- f. **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi

dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (di seguito, GDPR); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, attraverso il nome, un numero di identificazione, informazioni relative all'ubicazione, un identificativo online oppure uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- g. **discriminazione:** ogni trattamento volto a escludere una persona di minore età o a distinguerla da altri in ragione del genere, del colore, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della lingua, della religione, dell'opinione politica, dell'orientamento sessuale, dello stato di salute o di ogni altra caratteristica o condizione della persona minore d'età, dei loro genitori o rappresentanti legali;
- h. **esercente la rappresentanza legale:** il soggetto o i soggetti che, ai sensi dell'art. 320 del Codice Civile, rappresentano la persona minore d'età in tutti gli atti civili;
- i. **violenza:** qualsivoglia comportamento posto in essere da adulti o da altre persone di minore età cui consegue un pregiudizio potenziale o reale per la salute, lo sviluppo o la dignità della persona di minore età. Tali comportamenti possono essere intenzionali o non intenzionali e comprendono sia atti omissivi (es. negligenza), sia atti commissivi (es. abuso). A titolo esemplificativo, può essere considerata violenza il maltrattamento fisico, l'abuso sessuale, il maltrattamento psicologico, la trascuratezza o trattamento negligente, lo sfruttamento.

Laddove non sia possibile utilizzare un linguaggio inclusivo, i termini presenti in questa *policy* non devono essere mai interpretati come volti a escludere un particolare genere o gruppo di persone minori di età.

Art. 3 – Ambito di applicazione

La presente *policy* viene applicata ai membri dell'organizzazione (a qualsiasi titolo), nonché ai propri partner, così individuati:

- dirigenti, impiegati, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti;
- staff e rappresentanti delle organizzazioni partner in Italia e all'estero;
- sponsor e Donors;
- staff locale impiegato nei progetti nei PVS;

Art. 4 – Finalità

Lo scopo della presente *policy* è quello di assicurare la dovuta cura e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza nello svolgimento delle attività dell'organizzazione e di tutelare la dignità e il benessere dei soggetti minori di età.

In particolare, gli obiettivi della presente *policy* sono:

- a. definire gli standard a tutela dei soggetti minori di età coinvolti nelle attività dell'organizzazione;
- b. promuovere la definizione di procedure nell'ambito delle attività dell'organizzazione volte a prevenire o minimizzare eventuali situazioni di rischio cui potrebbero essere esposte le persone minori di età direttamente o indirettamente coinvolte nelle attività;
- c. promuovere la consapevolezza riguardo alla tutela delle persone minori di età.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Partecipazione e ascolto

L'organizzazione si impegna a garantire alla persona minore di età, capace di discernimento e tenendo conto della sua età e grado di maturità, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in merito alla partecipazione alle attività e su ogni questione di suo interesse, e a prenderle in debita considerazione.

A tal fine, alle persone di minore età sarà data la possibilità di essere ascoltate in ogni processo che le riguarda, secondo le rilevanti disposizioni di legge.

In caso di svolgimento di attività in collaborazione e/o presso soggetti terzi, sarà opportuno condividere preventivamente l'approccio metodologico dei progetti per tenere conto delle esigenze di coordinamento, comunque finalizzate al benessere del partecipante minore di età.

Art. 6 – Consenso informato alla partecipazione alle attività

Ai fini della partecipazione delle persone minori di età alle attività dell'organizzazione, è necessario che venga acquisito il consenso esplicito, libero e informato di chi ne esercita la rappresentanza legale, coerentemente alla normativa italiana e di quella nazionale, con riguardo ai Paesi esteri in cui l'organizzazione svolge la propria attività. In ogni caso, dovrà essere garantito alla persona minore di età il diritto a revocare liberamente e in ogni momento, anche tramite chi ne esercita la rappresentanza legale, il consenso alla partecipazione alle attività.

Art. 7 – Individuazione e minimizzazione del rischio

L'organizzazione si impegna a garantire alle persone di minore età coinvolte direttamente o indirettamente nelle proprie attività una protezione specifica contro l'esposizione a situazioni che possano comportare rischi per il loro benessere. Quando si realizza un'attività o progetto che coinvolga, direttamente o indirettamente, le persone di minore età, occorre effettuare una valutazione preliminare sui possibili rischi al loro benessere, seguita da un monitoraggio costante durante lo svolgimento dell'attività. In ogni caso, se ritenuto appropriato e tenuto conto delle circostanze e delle esigenze della persona di minore età, chi ha la responsabilità scientifica dell'attività può coinvolgere o richiedere la consulenza di uno psicologo dell'età evolutiva. È sempre opportuno limitare la raccolta di dati personali allo stretto necessario.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

L'organizzazione si impegna a tutelare i dati personali, compreso l'uso di immagini, delle persone di minore età e ne assicura il trattamento in conformità alla normativa vigente, in particolare al GDPR e al rispetto del principio di minimizzazione in esso sancito (art. 5 GDPR).

L'organizzazione, in materia, si ispira anche al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e alle Regole deontologiche per trattamenti affini statistici o di ricerca scientifica pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In ogni caso, ai fini del trattamento dei dati della persona di minore età, se identificata come idonea base giuridica, sarà richiesto il consenso a chi esercita la rappresentanza legale, secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR. In ogni caso, salvi i casi di cui all'art. 14 del GDPR, il consenso ai fini del trattamento dei dati personali della persona di minore età deve essere preceduto dalla apposita informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del GDPR.

Art. 9 – Utilizzo di immagini

L'esposizione e la pubblicazione, in qualunque modo e forma, dell'immagine personale della persona minore d'età avverranno nel rispetto degli articoli 10 del codice civile e 96 e 97 della legge sul diritto d'autore e della normativa nazionale, per quel che riguarda i soggetti minori di età coinvolti nei progetti all'estero. Laddove possibile, sarà comunque richiesto il consenso di chi esercita la rappresentanza legale della persona minore d'età. In tal caso, se coinvolta una persona adolescente, sarà altresì acquisito il suo consenso in aggiunta a quello dell'esercente la rappresentanza legale, salva evidente incapacità di discernimento. In caso di contrasto, sarà data prevalenza alla volontà della persona adolescente.

Art. 10 – Informazione e formazione

L'organizzazione si impegna alla diffusione della presente *policy* in favore del proprio personale, dei professionisti con cui collabora e dei partner di progetto, favorendo formazioni specifiche in base alle eventuali necessità che dovessero emergere.

TITOLO III – BUONE PRATICHE

Art. 11 – Conduzione delle attività

Sono da considerarsi buone pratiche nella conduzione delle attività, sin dalla pianificazione e in tutte le sue fasi:

- a. l'applicazione degli standard etici internazionali nei diversi contesti disciplinari;
- b. il coinvolgimento dei soggetti minori di età nelle attività che tenga in debito conto i loro diritti, interessi, dignità, libertà, bisogni e benessere psicofisico, bilanciando opportunamente i benefici diretti e indiretti e gli oneri a carico, anche in relazione all'età, alle competenze e all'eventuale condizione di disabilità;
- c. l'astensione dall'esercizio di potere, pressioni psicologiche o condizionamenti significativi, in particolare nello svolgimento di interviste o test psicologici, nella somministrazione di questionari, in giochi e attività didattiche ed educative che possano far sentire i soggetti minori di età inadeguati o emotivamente a disagio;
- d. l'individuazione di specifiche modalità di ascolto che richiedono: il rispetto dei diversi tempi di adattamento dei soggetti minori di età e l'esigenza di un ambiente adatto alla capacità di instaurare un rapporto di fiducia prima dell'avvio delle attività, la sensibilità e la discrezione per i contenuti emotivi o affettivi eventualmente espressi dal minore, l'astensione dalla manipolazione o da incentivi indebiti;
- e. il massimo rispetto della sfera privata, anche in ragione del significato emotivo e della specifica condizione delle persone minori di età verso eventuali difficoltà nelle relazioni affettive e familiari;
- f. la raccolta dei dati personali del soggetto minore di età limitata a quanto necessario allo svolgimento delle attività e finalizzata unicamente a tali scopi, e che la raccolta diretta delle informazioni avvenga possibilmente in presenza di adulti aventi un legame o prossimità (genitori, insegnanti o altri);
- g. salvo casi debitamente motivati, la conservazione di dati personali del soggetto minore di età in forma pseudonimizzata (ai sensi dell'art. 4, n. 5, del GDPR) e, non appena possibile, procedere alla loro anonimizzazione;
- h. in caso di accertamento di forme di pregiudizio o discriminazione verso partecipanti minori di età, valutare la cautelare sospensione delle attività e la conseguente revisione metodologica complessiva dell'intervento;
- i. valutare la previsione di procedure di analisi e gestione dei rischi, anche mediante appositi indicatori;
- j. la considerazione dell'opinione del soggetto minore di età, nella misura in cui lo consente l'età e il suo grado di maturità e discernimento, restando preminente in ogni caso il suo interesse;
- k. nel corso delle attività, la protezione dei soggetti minori di età da possibili pregiudizi, discriminazioni, strumentalizzazioni o sfruttamenti, logiche corruttive anche attraverso incentivi ingiustificati;
- l. l'adeguata preparazione e/o formazione del personale coinvolto nelle attività, in modo da garantire alle persone minori di età una relazione e un'accoglienza appropriata.

Art. 12 – L'impegno dell'associazione

Il personale, i collaboratori e i rappresentanti, così come il personale, i collaboratori e i rappresentanti di tutte le organizzazioni partner, sono tenuti al rispetto della presente Politica di Protezione dei Minori.

Tutti i rappresentanti Paese devono assicurarsi che ogni sede vengano implementate procedure locali in linea con la presente Politica di Protezione dei Minori. Le procedure locali devono essere sviluppate in conformità con le leggi locali. Deve inoltre essere garantito che questa politica e le procedure locali siano disponibili nelle lingue locali.

Rispetto alla presente Politica di Protezione dei Minori, l'organizzazione e tutte le organizzazioni partner si impegnano a:

1. Sensibilizzare
 - Promuovere una discussione aperta su tutte le questioni relative alla protezione dei minori e alla tutela dei bambini da abusi e violenze;
 - Fornire informazioni adeguate al proprio personale, collaboratori e rappresentanti riguardo alla presente Politica di Protezione dei Minori;
 - Adottare linee guida scritte per indicare comportamenti appropriati e inappropriati degli adulti nei confronti dei bambini e dei bambini reciprocamente;
 - Stabilire ruoli e responsabilità chiari riguardo al monitoraggio del rispetto e all'applicazione della presente Politica di Protezione dei Minori;
 - Assicurare che i bambini siano informati dei loro diritti ad essere ascoltati e a crescere liberi da tutte le forme di violenza fisica e psicologica;
2. Prevenire
 - Garantire l'applicazione di alti standard professionali durante la selezione del personale, dei collaboratori e delle organizzazioni partner;
 - Fornire una formazione adeguata al personale, ai collaboratori e ai rappresentanti sulla protezione dei minori e includere la protezione dei minori come argomento regolare in tutti i programmi di formazione;
 - Prevedere specifici meccanismi di supervisione per il personale, i collaboratori e i rappresentanti che lavorano direttamente con i bambini, come spazio per una discussione aperta e libera sulle preoccupazioni relative alla protezione dei minori derivanti da qualsiasi Azione implementata o supportata direttamente dall'organizzazione;
 - Promuovere un ambiente sicuro, libero e aperto in cui i bambini sono incoraggiati a discutere delle loro preoccupazioni e dei loro diritti e a esprimere il loro punto di vista;
 - Mettere in atto un sistema di partenariato con le famiglie e le comunità che sia appropriato per sostenere la Politica di Protezione dei Minori (CPP);
 - Non esporre mai i bambini a danni o metterli a rischio di danno. Questo sia durante lo svolgimento di attività direttamente con i bambini, sia quando si scattano immagini/foto o si raccolgono storie di bambini;
3. Segnalare
 - Fornire a tutto il personale, ai collaboratori e ai rappresentanti procedure chiare per segnalare qualsiasi abuso sui minori e preoccupazioni relative alla protezione dei minori;
 - Garantire meccanismi di segnalazione a misura di bambino, affinché i bambini possano denunciare con riservatezza e sicurezza eventuali maltrattamenti, abusi e violenze subiti;
 - Garantire che ogni segnalazione di abuso sui minori o preoccupazione relativa alla protezione dei minori venga trattata e investigata mantenendo il massimo livello di riservatezza;
 - Garantire che il denunciante, il potenziale colpevole e la vittima siano tutti al sicuro e ricevano il supporto psicosociale necessario;

4. Reagire

- Indagare su qualsiasi preoccupazione riguardante la condotta del personale, dei collaboratori e dei rappresentanti di Co.P.E., così come del personale, dei collaboratori e dei rappresentanti delle organizzazioni partner, in conformità con le procedure applicabili degli uffici locali e la Politica di Protezione dei Minori; l'indagine può comportare azioni disciplinari per il personale, i collaboratori e i rappresentanti di Co.P.E. e la cessazione immediata dell'Accordo di Partenariato nel caso di organizzazioni partner, loro personale, collaboratori e rappresentanti;
- Prevedere tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei minori in caso di abuso e negligenza accertati e segnalare alle Autorità competenti;
- Rivedere periodicamente la Politica, in base ai feedback e all'esperienza accumulata.

Michèle Gougeon

